



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
Tel. 0971668715 Fax 0971668665
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 14 OTT. 2022

Protocollo 143208/14 DF

Al

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@PEC.mite.gov.it

e p.c.

Società GR Value Ferrandina S.r.l.
grvalueferrandina@legalmail.it

OGGETTO: [ID_VIP 5320] Progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW, sito nel comune di Ferrandina (MT) in Loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). – Proponente: GR Value Ferrandina S.r.l. - PARERE

Vista la nota di Codesta Direzione al n. 120176 del 3.10.2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 134806 del 03.10.2022, relativa alla comunicazione di cui all'art. 27, comma 8 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Vista la documentazione presente sul sito internet all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7458/10780>;

Considerato che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica nel Comune di Ferrandina; il cavidotto di collegamento attraversa anche il territorio di Salandra e Garaguso, quest'ultimo interessato anche dalla realizzazione di uno stallo condiviso con altri produttori in adiacenza ad una cabina primaria Terna, autorizzata nell'ambito di altro procedimento di AU, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, in località "Vaccarizza" nel settore sud orientale del territorio comunale. L'impianto consta di n. 6 aerogeneratori due dei quali (siglati FER A1 e FER A2) aventi potenza pari a 5 MW, ed i restanti 4 (FER A3, FER A4, FER A5 e FER A6) della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 34 MW.

Rilevato che l'impianto eolico e le relative opere di servizio (viabilità) e di connessione (cavidotto e stallo) ricadono in gran parte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e interessano anche aree boscate;

QUESTO UFFICIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'esecuzione, da parte della Società GR Value Ferrandina S.r.l., in agro dei Comuni di Ferrandina, Salandra, e Garaguso in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, dei lavori di movimento terra e trasformazioni finalizzati alla realizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse e complementari, alle condizioni di seguito riportate:

1. i movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come indicati negli elaborati tecnici-grafici di progetto. Pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
2. per gli interventi da eseguire in area boscata è necessario attenersi a quanto previsto dall'art. 9, comma e) delle disposizioni regionali vigenti in materia di vincolo idrogeologico, di cui alla D.G.R. 412/2015;
3. durante le fasi di cantiere devono essere assicurati:



- a. *l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;*
 - b. *la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;*
4. *durante la realizzazione dei lavori e delle opere previste:*
- a. *che comportino scavi o riporti di terreno, non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi;*
 - b. *gli scavi devono essere eseguiti in periodi a minimo rischio di piogge e devono procedere per stadi di avanzamento, tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si potrà procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità;*
 - c. *i riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno;*
 - d. *la terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, per uno spessore massimo di cm 30, e comunque, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque;*
 - e. *i materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali;*
 - f. *i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione delle aree interessate dai lavori, devono essere conferiti in discarica autorizzata;*
 - g. *eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*
 - h. *al fine di assicurare la stabilità dei terreni tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere. Per i fini di cui sopra devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica eventualmente accertata con indagini specifiche;*

